

TRIBUTI COMUNALI - GUIDE TARSU, ICI

In questa sezione troverai informazioni utili circa i principali tributi comunali, quali scadenze e modalità di pagamento, oltre a utili spiegazioni. Per ulteriori chiarimenti e per la modulistica rivolgersi all'Ufficio Ragioneria presso il Comune di Aidomaggiore, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

E' un corrispettivo da versare a fronte del servizio reso di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il soggetto che inizia/varia l'occupazione di locali oggetto di tassa presenta denuncia di inizio/variazione occupazione al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio occupazione (art. 70 D. Lgs. 507/93).

"La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio."

(commi 3-4 art. 64 D. Lgs. 507/93).

Si versa previa emissione di avviso di pagamento da parte del Comune, contenente 5 bollettini postali per il versamento in 4 rate oppure in un'unica soluzione. Attualmente, la tassa è parametrata ai soli metri di superficie calpestabile tassabile (sono oggetto di tassa tutte le superfici coperte utilizzate, anche se saltuariamente), con una riduzione del 30% per gli unici occupanti, 25% per occupazioni saltuarie e/o stagionali, 10% per nuclei con due occupanti. Con la messa a regime del Decreto Ronchi n. 112/98 la tassa sarà presumibilmente rapportata anche al numero dei componenti il nucleo familiare ed all'ammontare complessivo territoriale della quantità di rifiuto smaltita.

ECOCENTRO COMUNALE

Aprirà entro il 2012 in località "Sa Rughitta", e appena possibile saranno comunicate le istruzioni per il conferimento dei rifiuti.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

E' dovuta da chiunque sia proprietario o, in alternativa, eserciti pienamente un diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione) sugli oggetti dell'imposta quali immobili ed aree fabbricabili. Si applica sul valore dell'immobile (ottenuto dalla rendita catastale) nella misura del 4 per mille in misura ordinaria.

Ai sensi DL 93/2008 pubblicato in GU n. 124 del 28/5/2008, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del DL 93/2008.

L'esenzione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

L'esenzione si applica altresì agli alloggi concessi in uso gratuito ad un parente in linea diretta di primo grado (genitore-figlio).

QUANDO SI PAGA

Viene versata:

- nella misura del 50% di acconto entro il 16 giugno di ciascun esercizio di riferimento
- a saldo entro il 16 dicembre
- in unica soluzione entro il 16 giugno
-

QUANDO SI DICHIARA

La dichiarazione va presentata entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, acquisto, vendita, etc.

In attuazione del disposto di cui all'art. 37 comma 53 del D. L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 ("Legge Bersani") con Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 13/11/2007 e successivo provvedimento della medesima Agenzia del 18/12/2007 è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali e la correlata soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, restando invece fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. L'art. 1 comma 174 della Legge 27/12/2006 n. 296 ("Finanziaria 2007") ha ribadito che resta fermo l'obbligo di dichiarazione per fatti che non hanno rilevanza telematica. L'imposta non è dovuta né rimborsata per importi inferiori o uguali a € 2,58.

COME SI PAGA

Attraverso un bollettino di c/c postale così intestato:

c/c p. n. 71882674

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

SERVIZIO TESORERIA ICI

P.ZZA PARROCCHIA N. 6

09070 - AIDOMAGGIORE (OR)

I bollettini prestampati per il pagamento sono disponibili presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Aidomaggiore, ma in alternativa è possibile usare i bollettini ICI generici disponibili presso tutti gli Uffici Postali.

L'art. 37 comma 55 del D. L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 ("Legge Bersani") prevede la possibilità della liquidazione ICI anche in sede di dichiarazione dei redditi ed il versamento utilizzando il Mod. F24.